

## **Oggetto: modello enti associativi (modello EAS) - Ulteriori chiarimenti.**

Come preannunciato con il comunicato stampa del 15 ottobre scorso, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento che proroga ufficialmente al **15 dicembre 2009** il termine di presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi.

Al tempo stesso è stata pubblicata la circolare n. 45/E con cui l'Agenzia delle Entrate, fermi restando i chiarimenti forniti con circolare n. 12/E del 9 aprile 2009 in merito alle disposizioni in materia di enti associativi e di ONLUS recate dal richiamato articolo 30, formula ulteriori precisazioni sul modello EAS.

La circolare si compone di due parti:

- la prima, integrando la precedente circolare n. 12, chiarisce ulteriori dubbi interpretativi sulla natura, sugli effetti, sul contenuto e sull'ambito soggettivo della comunicazione;
- la seconda contiene risposte ai quesiti sulle modalità di compilazione del modello (per i quali si rimanda alla circolare allegata)

### ***Contenuti della comunicazione.***

Viene ribadito che la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, prevista dall'articolo 30 del DL n. 185 del 2008, costituisce un onere che grava, in via generale, su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario previsto dall'articolo 148 del TUIR, ivi compreso il comma 1 dello stesso articolo, e dall'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Pertanto, gli enti associativi che non adempiano, nei termini previsti all'onere della comunicazione in argomento non possono fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

## **Associazioni e società sportive dilettantistiche**

Pur essendo previsto dall' articolo 30 del DL n. 185 l'esonero dalla presentazione del modello EAS per "*le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale*" si ricorda, come evidenziato nella citata circolare n. 12 del 9 aprile 2009, che sono tenute all'onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché "decommercializzate" ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633.

Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello **tutte le associazioni sportive dilettantistiche** che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

**E' importante evidenziare la necessità che l'Associazione risulti iscritta nel registro delle *associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal CONI***; infatti l'eventuale mancata iscrizione in detto registro comporta la predisposizione del modello EAS completo e non in forma ridotta.

### ***Contenuto della comunicazione***

Le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, in quanto enti associativi i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche, possono presentare la **versione ridotta** del modello EAS in cui oltre a compilare il primo riquadro contenente i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale, vanno forniti i dati e le notizie richieste ai rigi 4), 5), 6), 20) 25) e 26) ovvero:

**4) se l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali** (barrare la casella "SI" o "NO")

**5) se l'ente è un articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente** (barrare la casella "SI" o "NO"), specificando, in caso affermativo, il codice fiscale di quest'ultimo nell'apposito spazio, presente nello stesso rigo.

**6)** se l'ente è affiliato a federazioni o enti di carattere nazionale (barrare la casella "SI" o "NO")

**20)** se l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente od occasionalmente oppure se non percepisce tali proventi. In caso di risposta affermativa, indicare nell'apposito spazio, presente nello stesso rigo, l'ammontare di tali proventi, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso.

**25)** il settore nel quale l'ente opera prevalentemente

**26)** le specifiche attività svolte dall'ente elencate nelle istruzioni

Le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella "sì" del rigo 3).

L'Agenzia delle entrate provvederà ad acquisire gli ulteriori dati desumibili dai registri nei quali dette associazioni sono iscritte, secondo modalità che saranno definite di comune accordo con il CONI.

Relativamente ai dati non desunti dai predetti registri, l'Agenzia delle entrate, potrà inoltrare, altresì, specifiche richieste alle singole associazioni oppure alle strutture centrali di appartenenza cui le associazioni interessate abbiano conferito apposito mandato.

### **Termine di presentazione**

Per gli enti già costituiti alla data del 29.11.2008 (data di entrata in vigore del D.L. 185/2008), il modello deve essere presentato **entro il 15 dicembre 2009**.

Per gli enti costituitisi dopo il 29.11.2008, il termine di presentazione è previsto entro 60 giorni dalla data di costituzione; qualora il termine del 60° giorno dovesse scadere prima del 15 dicembre 2009, il modello deve essere presentato entro quest'ultima data.

Ad esempio, se l'ente si è costituito il 30.07.2009, il termine presunto di presentazione (60 giorni) scadrebbe il 27.09.2009; il termine effettivo è il 15.12.2009.

### **Modalità di presentazione**

Il modello, che è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate in formato elettronico, deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate **in via telematica** direttamente, ovvero mediante gli intermediari abilitati.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "MODELLOEAS", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).